



CITTÀ DI  
**CIAMPINO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## **ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE**

**N. 2 - REG. GEN. N. 12  
DEL 17-01-2020**

<b>OGGETTO:</b>	Tutela della qualità dell'aria provvedimenti necessari urgenti per contrastare l'innalzamento del livello di PM10 nell'aria.
-----------------	--

**IL SINDACO  
Daniela Ballico**

### **Premesso**

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello, locale, nazionale e comunitario;

- che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;

- che la Regione Lazio con l'approvazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D. Lgs. n. 155/2010), ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente. Sono stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione, e tra questi Ciampino, il quale ricade nella classe 1 (ex Zona A);

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

- che le Norme di Attuazione del suddetto Piano stabiliscono che i Comuni delle zone A e B predispongano un Piano di Intervento Operativo che preveda le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico;

#### **Preso atto**

- Che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014 si è deliberato il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona "fascia verde" nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 07.30-12.30 e 16.30-20.30 per almeno quattro domeniche;

- che con medesimo atto si è provveduto ad approvare la "fascia verde" individuando l'area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare;

- che Arpa Lazio invia regolarmente i report sulla qualità dell'aria della Città Metropolitana di Roma di cui Ciampino ne fa parte.

#### **Considerato**

- che i valori di PM 10 rilevati da Arpa Lazio, in questo inizio anno, nel Comune di Ciampino stanno superando costantemente il limite di tolleranza nazionale fissato in 50 ug/m<sup>3</sup> Cmed 24h;

#### **Vista**

La Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2019 con la quale, in ottemperanza all'atto di

Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, vengono individuate le quattro domeniche ecologiche previste per il periodo invernale novembre/marzo 2019/2020 e precisamente:

-01 dicembre 2019 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

-12 gennaio 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

-09 febbraio 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

-15 marzo 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

#### **Preso atto**

- che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2014 si è deliberato il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona "fascia verde" (definita all'allegato 1), nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, per almeno quattro domeniche;

- che con medesimo atto si è provveduto ad approvare l'allegato I (Fascia verde) individuando l'area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare e si è deliberato di definire con successivo provvedimento il calendario delle domeniche e le eventuali categorie esentate/derogate;

#### **Ritenuto**

pertanto, ottemperare per la stagione invernale 2019/2020 individuando le seguenti date:

●01 dicembre (7.30-12.30 / 16.30-20.30);

●12 gennaio (7.30-12.30 / 16.30-20.30);

●09 febbraio (7.30-12.30 / 16.30-20.30);

●15 marzo (7.30-12.30 / 16.30-20.30).

#### **Vista**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2016, nella quale venivano individuate le domeniche ecologiche per l'anno 2016 definendo contestualmente le categorie di veicoli dotati di motore endotermico esentati, come dall'elenco allegato (Sub. A) di cui si ripropone il contenuto di seguito:

- I veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata, veicoli adibiti a servizio di Polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- I veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D. P. R. n. 495/92;
- Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente, ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- I veicoli con targa C.D, S.C.V. e C.V.;
- I veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- I veicoli utilizzati dai medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- I veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax al Comando di Polizia Locale. Possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
- Gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- I veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
- I veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri e condotti fognari;
- I veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- I veicoli del servizio postale;
- I veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- I veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
- Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa documentazione medica;
- Gli autoveicoli o motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- I veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dalla Città di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegno rilasciato dall'organizzazione;

- Gli autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26 febbraio 2016 nella quale viene approvata la nuova perimetrazione della fascia verde (Allegato 1) predisposta per esigenze di razionalizzazione della circolazione stradale.

- l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Comunale nella quale vengono descritti i confini della "Fascia Verde" così come di seguito:

- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino incluse entrambe;
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Rom- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

#### **Ritenuto**

- che a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D.Lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s.m.i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale.

- che "i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata" ESSENTI dal divieto, nelle quattro domeniche ecologiche (non specificati nel suddetto allegato SUB A), sono i veicoli a benzina euro 6, 6A, 6B, 6C e 6D TEMP, i veicoli diesel euro 6D TEMP., i motoveicoli a 4 tempi euro 3 e superiori ed i ciclomotori a 4 tempi euro 2 e superiori;

#### **Visto**

- la direttiva dell'Unione Europea 715/2007 e ss.mm.ii;
- i regolamenti dell'Unione Europea n.2016/427/UE, n. 2016/646/UE e n. 2017/1347/UE contenenti le ultime disposizioni inerenti le classificazioni dei veicoli di nuova generazione;

#### **Considerato**

- che il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

- che occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

#### **Visti**

- l'art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833;
- l'art. 14 della L. 08.07.1986 n. 349;

- il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 195 del 19.08.2005;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., in particolare la parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”- Titolo I “ prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- il D. Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10.12.2009;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 01.08.2003, n. 217 del 18.05.2012 e n. 536 del 15.09.2006;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, n. 17 del 09.02.2016, n. 26 del 26.02.2016;

#### **Vista**

La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada”, che disciplina l’emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;

#### **Visti**

L’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

#### **Visti**

- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2019;
- Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

#### **Ritenuto**

- di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni contenute nei riferimenti di legge citati nella presente ordinanza a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità,
- di dover estendere il blocco del traffico vietando la circolazione ai veicoli a motore endotermico Euro 0- Euro 1- Euro 2- Euro 3 a benzina ed Euro 0- Euro 1- Euro 2- Euro 3- Euro 4 Diesel e i motoveicoli a quattro tempi Euro 0 ed euro 1 **dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00** dei giorni **18-19 Gennaio 2020**;
- di mantenere invariate le disposizioni riguardanti le quattro domeniche ecologiche sopra descritte.
- Di mantenere gli stessi criteri di esenzione sopra esposti anche riguardo il blocco del traffico ordinato nella presente ordinanza.

## **ORDINA**

a partire dall’entrata in vigore di questa ordinanza e per un periodo subordinato all’esito dei controlli Arpa e comunque non prima che il limite di PM 10 nell’aria sia rientrato nella norma per due giorni consecutivi:

- 1. il divieto** di utilizzo di biomassa legnosa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.
- 2. Il divieto** di alimentare combustioni all’aperto, vale per qualsiasi tipologia: falò, rituali, barbecue, fuochi d’artificio, a scopo d’intrattenimento ecc.
- 3. l’obbligo di provvedere** a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);

4.il **divieto di circolazione** ai veicoli a motore endotermico Euro 0- Euro 1- Euro 2- Euro 3 a benzina ed Euro 0 - Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 – Euro 4 Diesel e i motoveicoli a quattro tempi Euro 0 ed euro 1 , **dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni 18-19 Gennaio 2020;**

A integrazione di quanto ordinato, IL Sindaco inoltre:

## **INVITA**

la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- accertarsi che i propri impianti di riscaldamento siano a norma con i controlli periodici imposti dalla normativa vigente;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi;
- provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);
- per i veicoli dotati del dispositivo START/STOP si invita ad attivarlo;
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi di tutti i veicoli a motore endotermico tradizionale (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie).

## **Avverte**

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza alle disposizioni contenute alla presente ordinanza si procederà con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada con riferimento alle limitazioni e prescrizioni in materia di circolazioni stradale. Per quanto altro disposto l'inottemperanza sarà sanzionata ai sensi del regolamento di Polizia Urbana.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7/08/1990 n.41 e ss.mm.ii., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021, approvato dalla Giunta comunale con Del. n. 9 del 24/01/2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

La presente ordinanza deve essere indirizzata:

Al Comando Polizia Locale Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F. Kennedy n. 50	Per attività di verifica della presente ordinanza
Al Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo n. 23	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Segreteria del Sindaco Sede	Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza
All'Ufficio U.R.P. Sede	Per informazione pubblica

All'Ufficio Comunicazione Sede	Per informazione pubblica
All'Assessore all'Ambiente Sede	Per conoscenza
All'Assessore alle Attività produttive Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Comunicazione Sede	Per conoscenza
Al Segretario Generale Sede	Per conoscenza
All'Ufficio Ambiente Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo –	Per conoscenza
Alla Regione Lazio - Dipartimento Qualità Ambientale –	Per conoscenza
Alla Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizio Tutela Amb.	Per conoscenza
Ad Ambi.en.te. S.p.A. – Piazza Kennedy n. 15 – Ciampino	Per conoscenza
Alla A.S.L. Rm Distretto H3 – Via M. Calò n. 5 - Ciampino (RM)	Per conoscenza

Ciampino, 17-01-2020

L'ESTENSORE

F.to CONSOLE CONSOLE

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

F.to ROBERTO DEL DUCA

IL SINDACO

F.to Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 17-01-2020

Copia atto uso amministrativo